

Sent. n. 145/2011  
del 19.9.2011  
R.G. n. 2193/2011  
Rep. n. //  
Cron. n. 7035/2011

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato  
la seguente

Sentenza ~~pubblicata~~  
il 1/10/2011

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2193/2011 R.G. di questo Ufficio e  
promossa

**D A**

elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento , in Pisa,  
presso la Cancelleria del Giudice di Pace, in proprio,

OGGETTO.  
Opposizione a  
sanzione  
amministrativa

**OPPONENTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA - Comando Polizia Municipale** in persona del  
Sindaco pro tempore, costituito a cura della Dr.ssa Tiziana Lensi della  
P.M., come da delega depositata in Cancelleria,

**OPPOSTO**

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 19.09.2011 sulle  
seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa annullare il verbale  
d'accertamento violazione al CdS n°4268564/2011/P prot. 45918/2011  
per tutti i motivi espressi in narrativa."

opposto: "Voglia l'Ill.mo Giudice di pace di Pisa respingere il ricorso in quanto il verbale impugnato è legittimo e l'opposizione è infondata, sia in fatto che in diritto."

### FATTO E DIRITTO

Il sig. \_\_\_\_\_ proponeva ricorso avverso il verbale amm.vo in epigrafe, chiedendone l'annullamento in quanto non vi era stata contestazione immediata e non era stato accertato direttamente dai verbalizzanti che il ricorrente non fosse munito di auricolare ovvero di sistema di viva voce. Si dilungava poi a manifestare altre eccezioni in quanto a suo dire erano stati violati gli artt. 201 del CdS; l'art. 385 del Reg. di att. del CdS; l'art. 3 della L. n° 241/90 e l'art. 97 della Costituzione. Chiedeva pertanto l'annullamento della violazione.

Si costituiva l'Amm.ne opposta e difendeva strenuamente l'operato dei verbalizzanti ritenendo il ricorso infondato in fatto ed in diritto, per cui concludeva per il rigetto dello stesso e la conferma del verbale amm.vo opposto.

All'udienza di trattazione del ricorso è presente personalmente il ricorrente che si riporta ai propri scritti difensivi, nonché ai documenti depositati a comprova delle sue affermazioni, e ne chiede l'accoglimento. Nessuno è presente per l'Amm.ne opposta che come detto si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il g.dip., deve convenire con il ricorrente che il giudice di merito e la Corte di Cassazione hanno statuito che la percezione di una realtà



dinamica e in movimento, in un arco temporale ed istantaneo, non può essere assimilata ad una conoscenza di una realtà statica per la quale la descrizione analitica si converte in accertamento giuridicamente rilevante. Inoltre, nel caso specifico si parla di un signore dai capelli bianchi alla guida dell'auto che faceva uso di un apparecchio radiotelefonico, ma nulla è stato precisato, né in relazione al conducente, né in relazione alla mancanza di predisposizione dell'auto al viva voce, e nemmeno della mancanza di auricolare, dal momento che l'auto non è stata fermata. Pertanto accoglie il ricorso ed annulla il verbale opposto. Spese compensate per giusti motivi.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Pisa, visto il risultato dell'istruzione, accoglie il ricorso ed annulla il verbale amm.vo opposto. Spese di lite compensate.

Pisa 19.09.2011

DEPOSITATO  
PERVENUTO IL  
27 SET. 2011  
UFFICIO GIUDICE DI PACE  
PISA



IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Ermanno Sanzo